



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Determina Dirigenziale N. 657 del 30/07/2021

Proponente: Il Direttore UOC GESTIONE RISORSE UMANE

**Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI ALLA UOC AFFARI LEGALI AI SENSI DEL
REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA N.92 DEL 21.07.2020**

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 30/07/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Luigia Infante - UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano

Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI ALLA UOC AFFARI LEGALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA N.92 DEL 21.07.2020

Direttore UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Premesso che,

- Con deliberazione n. 92 del 21/07/2020 è stato adottato il Regolamento per l'Organizzazione ed il funzionamento dell'Avvocatura aziendale e per l'attribuzione dei compensi professionali agli avvocati aziendali;
- L'art. 3, comma 14 del suddetto Regolamento prevede che "nelle cause conclusesi con sentenza favorevole ma senza liquidazione delle spese di lite (c.d. "compensate"), i compensi professionali sono riconosciuti all'Avvocatura interna nei valori di cui alle Tabelle allegate al D.M. 10.03.2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012), diminuiti del 50% e tenuto conto dell'attività legale prestata all'interno della UOC Affari Legali;

Considerato che,

- con nota prot. 20395 del 02/07/2021 è pervenuta alla UOC Gestione Risorse Umane la richiesta di pagamento, a firma dell'Avv. Di Biase Chiara, Direttore UOC Affari Legali, delle competenze relative ai seguenti procedimenti con esito favorevole e spese di lite compensate:
- Consiglio di Stato, RG 594/2021, appello avverso Ordinanza TAR n. 292/2021, Collextion Service srl, Ordinanza di rigetto n. 1080/2021 Tribunale di Bologna, Sez. Lavoro, RG 1903/2020, reclamo avverso ordinanza di rigetto:
 - Importo pari ad € 5.649,38;
- Consiglio di Stato, RG 9402/2020, merito avverso Sentenza TAR n. 4909/2020, TEGEA srl, Sentenza di rigetto n. 3693/2021 Tribunale di Bologna, Sez. Lavoro, RG 1903/2020, reclamo avverso ordinanza di rigetto:
 - Importo pari ad € 6.713,13;

Considerato, altresì,

che l'art. 5 del suddetto Regolamento prevede che i compensi professionali in parola siano corrisposti con determina di liquidazione adottata dal Dirigente/Direttore Responsabile dell'UOC Gestione Risorse Umane;

Determinazione Dirigenziale

Visti

l'art. 13 del citato Regolamento che prevede l'applicazione delle disposizioni in esso contenute anche ai provvedimenti già pronunciati alla data di pubblicazione dello stesso e per i quali non si è ancora provveduto;

l'art.1 co. 208 della Legge 23 dicembre 2005, n.266 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2006), che espressamente prevede che le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro;

Ritenuto, per quanto in premessa,

di dover provvedere, nei confronti della sopracitata dipendente, alla liquidazione delle somme innanzi citate con la prossima stipendialità utile;

DETERMINA

Per le causali in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

1. **LIQUIDARE**, ai sensi dell'art. 4 del regolamento n. 92/2020, con la prossima stipendialità utile l'ammontare, comprensivo degli oneri contributivi a carico dell'Ente, pari ad € 12.362,51 oltre IRAP a carico ente per un importo pari ad € 1.050,81;
2. **IMPUTARE**
 - l'importo di € 12.362,51, al conto n. 5020202150 "Incentivazione al personale per collaborazione in attività di consulenza non sanitaria";
 - l'importo di € 1.050,81 al conto n. 9010201010 "IRAP";
3. **DISPORRE** che l'IRAP sia a carico dell'AORN, come previsto dall'art. 6 del Regolamento;
4. **TRASMETTERE copia della presente**
 - alla Direzione Generale, Direzione Sanitaria, alla Direzione Amministrativa, alle UU.OO.CC.: Affari Legali, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, al Collegio Sindacale ai sensi di legge;
5. **RENDERE** il presente atto immediatamente eseguibile, attesa l'evidenziata urgenza di provvedere al pagamento.

Dirigente amministrativo
Dott. Antonio De Falco

Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane
Dott.ssa Luigia Infante

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



02/07/2021 15.16-20210020395



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

Alla UOC G.R.U.

p.c. Al Direttore Amministrativo

**Oggetto: Consiglio di Stato RG 594/2021, Consiglio di Stato RG 9402/2020
- compensi professionali- articolo 5 commi 1 e 2 regolamento delibera n. 92/2020**

Ai sensi dell'art.3, commi 6 e 14, dell'art. 5, comma 1 e 2, e dell'art.6 comma 1 del regolamento della U.O.C. Affari Legali, approvato con atto deliberativo n. 92 del 21.7.2020, si richiede il pagamento delle competenze relative ai procedimenti di seguito elencati.

Consiglio di Stato , RG 594/2021, appello avverso ordinanza TAR n.292/2021 Collextion Service srl , ordinanza di rigetto n. 1080/2021, (cfr allegato), Consiglio di Stato , scaglione indeterminato, complessità bassa , valori medi abbattuti del 50%, totale 5649,38 euro così suddivisi

Fase di studio	2160,00 euro
Fase introduttiva	1550,00 euro
Fase di trattazione	1010,00 euro
Fase decisionale	3305,00 euro
Fase cautelare	1800,00 euro
Spese generali 15%	1473,75 euro

Totale tabellare 11298,75- 50% = 5649,38 euro

+ 23.80% oneri riflessi

Consiglio di Stato, RG 9402/2020, merito avverso sentenza TAR n.4909/2020 , TEGEA srl sentenza di rigetto n. 3693/2021 (cfr allegato), Consiglio di Stato , valore 70.000,00 euro, scaglione da 52.001 a 260.000 euro, complessità bassa , valori medi abbattuti del 50%, totale 6713,13 euro così suddivisi

Fase di studio	3240,00 euro
Fase introduttiva	2160,00 euro
Fase di trattazione	1485,00 euro



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

Fase decisionale	4790,00 euro
Spese generali 15%	1751,25 euro
Totale tabellare	13426,25 – 50% = 6713,13 euro
+ 23.80% oneri riflessi	

Ai sensi dell'art. 6 del regolamento "ai fini del versamento degli oneri riflessi e della tassazione si applica la disciplina vigente al momento della liquidazione dei compensi. L'I.R.A.P. è a carico dell'Azienda".

Gli importi dovranno essere accreditati sulla prossima mensilità.

Distinti saluti

Il Direttore U.O.C. Affari Legali
Avv. Chiara Di Biase

Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile

Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014

Competenza: **Consiglio di Stato**

Valore della Causa: **Da € 52.001 a € 260.000**

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio:	€ 3.240,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:	€ 2.160,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:	€ 1.485,00
Fase decisionale, valore medio:	€ 4.790,00
Compenso tabellare (valori medi)	€ 11.675,00

PROSPETTO FINALE

Compenso tabellare	€ 11.675,00
Spese generali (15% sul compenso totale)	€ 1.751,25
IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE	€ 13.426,25



REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

SEZIONE III

Avvocato Difensore:

Di Biase Chiara

Presso:

Di Biase Chiara

Pec Registri Giustizia

Avviso di pubblicazione di sentenza
(ai sensi dell' art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Si comunica che la sentenza sul ricorso indicato e' stata pubblicata in data 11/05/2021 con il n. 3693/2021 ed esito: **Respinge.**

Numero Registro Generale: 9402/2020

Parti	Avvocati
Tegea Srl	Grandi Micaela

Contro:

Parti	Avvocati
Aorn Caserta, ed altri	Di Biase Chiara

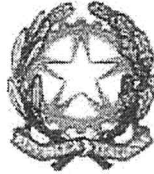
SPINGE

Roma, li' 11/05/2021

l'operatore amministrativo

Pubblicato il 11/05/2021

N. 03693/2021REG.PROV.COLL.
N. 09402/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9402 del 2020, proposto da Tegea s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocato Micaela Grandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocato Chiara Di Biase, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Smith & Nephew s.r.l., non costituita nel presente grado del giudizio;

per la riforma

della sentenza n. 4909 del 28 ottobre 2020 del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, sez. V, resa tra le parti, che ha respinto il ricorso volto ad ottenere l'annullamento:

- a) della deliberazione n. 196 del 24 febbraio 2020 del Commissario Straordinario nella parte in cui dispone l'aggiudicazione del lotto n. 2 della procedura di affidamento della fornitura annuale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d. lgs. n. 50 del 2016, mediante Rdo n. 2446233 su Me.pa. Consip di medicazione a pressione negativa a Smith & Nephew s.r.l.;
- b) del verbale n. 1 e del verbale n. 3 della Commissione tecnica nella parte in cui assegna i punteggi al prodotto offerto dalla Smith & Nephew s.r.l. e non esclude la medesima dal predetto lotto
- c) del verbale n. 4 del 16 aprile 2020 di esame dell'istanza di Tegea s.r.l. di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione e di conferma delle decisioni precedentemente assunte;
- d) di ogni altro atto, ancorché non conosciuto, comunque propedeutico, consequenziale e/o connesso con i precedenti.

visto l'art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, conv. con mod. in l. n. 176 del 2020;

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio dell'odierna appellata, l'Azienda Ospedaliera "*Sant'Anna e San Sebastiano*" di Caserta;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2021 il Consigliere Massimiliano Noccelli, mentre nessuno è comparso in modalità da remoto per le parti costituite, che non hanno chiesto di discutere oralmente la causa; ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L'odierna appellante, Tegea s.r.l., ha preso parte alla procedura indetta il 14 novembre 2019 dall'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "*Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta*" – di qui in avanti, per brevità, l'Azienda – per la fornitura annuale di un «*sistema di medicazione a pressione negativa, fisso e portatile, per il trattamento di ferite e incisioni in presenza di*

strutture nobili (anse esposte, fistole enteriche, tendinee e vasi)», costituente il lotto n. 2, per una base d'asta pari ad € 70.000,00.

1.1. Con la deliberazione n. 194 del 24 febbraio 2020 dell'Azienda, il lotto n. 2, oggetto della presente controversia, è stato aggiudicato all'odierna controinteressata, non costituita, Smith & Nephew s.r.l. (di qui in avanti, per brevità, solo Smith), secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in applicazione del quale Tegea s.r.l. si è classificata seconda, con il punteggio finale di 85,17 (70 per l'offerta tecnica + 15,17 per l'offerta economica), mentre Smith prima, con il punteggio di 85,30 (55,30 per l'offerta tecnica + 30 per l'offerta economica).

1.2. Tegea s.r.l., nel contestare la legittimità di tale aggiudicazione avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, ha anzitutto premesso che l'oggetto del lotto riguardava, nello specifico, la fornitura di kit di medicazione e il comodato d'uso gratuito dell'unità motore del sistema a pressione negativa

1.3. Orbene, la Commissione tecnica, nella seduta riservata n. 3 del 23 gennaio 2020, anziché escludere la controinteressata Smith per una *«macroscopica non rispondenza del prodotto offerto rispetto all'oggetto del lotto 2»*, ha attribuito i punteggi alle offerte tecniche, assegnando alla ricorrente punti 77 e alla controinteressata punti 55,30.

1.4. All'esito dell'apertura delle offerte economiche, tuttavia, Smith ha sopravanzato la ricorrente, conseguendo il complessivo punteggio di 85,30 (55,30 per l'offerta tecnica + 30 per l'offerta economica), a fronte di un punteggio di 85,17 conseguito dalla ricorrente (70 per l'offerta tecnica + 15,17 per l'offerta economica).

1.5. È seguita quindi l'aggiudicazione a Smith con la già richiamata deliberazione del commissario straordinario n. 196 del 24.2.2020

1.6. Tegea s.r.l. ha inoltrato, allora, due istanze di accesso e, all'esito dell'ostensione richiesta, ha formulato una istanza di annullamento in

autotutela dell'aggiudicazione disposta, non positivamente esitata dall'Azienda.

2. Da qui il ricorso, proposto avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli (di qui in avanti, per brevità, il Tribunale), con cui è stata dedotta la violazione di legge per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 1, 3 e 22 della l. n. 241 del 1990, degli artt. 22, 29, 30, 36, 53, 68 e 93 del d. lgs. n. 50 del 2016, l'eccesso di potere per incompetenza, il difetto di motivazione, la violazione della *lex specialis* di gara, la disparità di trattamento, l'illogicità, la contraddittorietà, l'ingiustizia manifesta, la falsità dei presupposti di fatto e di diritto, il difetto di ragionevolezza, il difetto di istruttoria, lo sviamento di potere, il cattivo uso del potere nonché per violazione dei principi generali in materia di gare pubbliche, del principio di trasparenza, di *par condicio* e delle norme della *lex specialis* di gara.

2.1. Secondo la ricorrente in prime cure, in estrema sintesi, la controinteressata sarebbe dovuta essere esclusa dalla gara per aver offerto un prodotto diverso rispetto alle indicate specifiche tecniche e, addirittura, incompatibile con l'uso che la stazione appaltante intenderebbe farne.

2.2. La ricorrente in prime cure ha illustrato tale tesi, ribadita anche in sede di appello, spiegando più in particolare che il sistema a pressione negativa richiesto per il lotto n. 2 è finalizzato alla cura delle ferite nelle quale vi sono parti del corpo esposte e, dunque, situazioni di particolare gravità e complessità.

2.3. Questo sistema è composto dei seguenti elementi: una apparecchiatura (c.d. unità motore), una parte applicata alla ferita (c.d. kit di medicazione), un tubo integrato nella parte applicata che veicola l'essudato ad un contenitore di raccolta.

2.4. Il prodotto offerto dalla controinteressata è quello denominato “*Renasys*” in combinazione con una medicazione avanzata denominata “*Acticoat*”

2.5. Orbene, tutto ciò premesso, il sistema “*Renasys*” non trova applicazione per il trattamento di ferite e incisioni in presenza di strutture nobili, anse

esposte, fistole enteriche, tendinee e vasi, posto che uno dei kit offerti (il kit sterile di medicazione in garza per terapia a pressione negativa con Soft port), secondo la scheda tecnica allegata al progetto, trova applicazione per le ferite «croniche, acute, traumatiche, subacute, deiescenti, ulcere, ustioni a spessore parziale, lembi e innesti cutanei» e, cioè, per lesioni completamente differenti rispetto a quelle che il sistema da acquisire con il lotto n. 2 vorrebbe curare, posto che la medicazione offerta reca, tra le controindicazioni, proprio, tra l'altro, arterie, vene e organi o nervi esposti, nonché siti anastomotici esposti e l'altro kit offerto, il kit in di medicazione in garza per terapia a pressione negativa con "Soft Port", reca anch'esso, tra le controindicazioni, l'utilizzo su tessuto arterioso, vene, organi o nervi esposti, fistole non enteriche e non esplorate, siti anastomotici.

2.6. Quanto all'unità motore "Renasys Touch", anch'essa reca tra le controindicazioni arterie, vene, organi, e nervi esposti, fistole non enteriche e non accertate, siti anastomotici e dunque, ha argomentato ancora Tegea s.r.l., l'unità motore e i due kit di medicazione del sistema Renasys offerti non sarebbero compatibili con le caratteristiche del prodotto richiesto per il lotto n. 2.

2.7. Inoltre la medicazione "Acticoat", di cui si compone il "Sistema Renasys", contiene argento, in difformità con la *lex specialis* di gara che ha prescritto che il prodotto relativo al lotto 2, appunto, non ne contenesse (nella descrizione del lotto risultante dai dati generali della fornitura del r.d.o., richiesta di offerta di dispositivi medici, sarebbe infatti scritto «medicazione in schiuma di poliuretano non contenente argento»), mentre "Acticoat" è proprio una barriera antimicrobica con nanocristalli d'argento per le ferite con anse esposte, dovendo considerarsi, ha dedotto ancora Tegea s.r.l., che la prescrizione di gara è del tutto ragionevole, sul punto, perché l'argento è controindicato in caso di utilizzo prolungato, potendo creare sensibilità e intolleranza.

2.8. Il sistema offerto dalla controinteressata, integrato dalla combinazione con il motore "Renasys" e la medicazione "Acticoat", non può neppure essere

considerato un sistema a pressione negativa, perché “*Acticoat*” non fa parte di un sistema a medicazione a pressione negativa, ma ha la sola funzione di essere posizionato sulle ferite e, peraltro, impedisce la formazione di un nuovo tessuto di granulazione, che è lo scopo del sistema, mentre la medicazione proposta, al contrario, riduce il drenaggio e l’eliminazione dei fluidi e, dunque, l’efficacia della terapia.

2.9. La controinteressata, conclusivamente, sarebbe dovuta essere esclusa dalla procedura di gara per violazione dell’art. 68 del d. lgs. n. 50 del 2016, ai sensi del quale «*le specifiche tecniche (...) sono inserite nei documenti di gara e definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture*», e stante la mancata corrispondenza tra *lex specialis* e l’offerta in violazione dell’articolo 94, comma 1, lett. a), del codice dei contratti pubblici, il prodotto offerto dalla controinteressata configurerebbe un *aliud pro alio*, che avrebbe dovuto condurre all’esclusione dalla gara.

3. Tegea s.r.l. ha quindi chiesto al Tribunale l’accoglimento del ricorso, nel senso dell’annullamento dell’aggiudicazione e del conseguente subentro di essa nel contratto, e dell’istanza cautelare incidentalmente proposta.

3.1. Si è costituita l’Azienda e ha chiesto di dichiarare il ricorso irricevibile per tardività, con riguardo alla sua proposizione oltre il termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione di cui all’art. 76 del d. lgs. n. 50 del 2016 e comunque dopo la stipula del contratto, e comunque infondato nel merito.

3.2. Con l’ordinanza n. 1140 del 10 giugno 2020 il Collegio di prime cure ha respinto l’istanza cautelare e ha sollecitato l’amministrazione resistente a rendere chiarimenti.

3.3. All’esito della pubblica udienza del 20 ottobre 2020, infine, il primo giudice si è riservato la decisione in camera di consiglio.

3.4. Con la sentenza n. 4909 del 28 ottobre 2020, infine, il Tribunale ha respinto il ricorso in tutti i suoi motivi, ritenendo legittima la valutazione della Commissione giudicatrice in ordine al sistema assemblato dall’aggiudicataria Smith.

4. Avverso tale sentenza ha proposto appello Tegea s.r.l., articolando tre distinti motivi che di seguito saranno esaminati, e ne ha chiesto, previa sospensione dell'esecutività, la riforma, con il conseguente accoglimento del ricorso proposto in prime cure e delle consequenziali domande.

4.1. Si è costituita l'Azienda appellata per chiedere la reiezione del ricorso.

4.2. Con l'ordinanza n. 80 del 15 gennaio 2021 la Sezione ha respinto la domanda cautelare proposta dall'appellante e ha rinviato la causa alla pubblica udienza per il sollecito esame del merito.

4.3. Infine, nella pubblica udienza del 6 maggio 2021, fissata ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, conv. con mod. in l. n. 176 del 2020, non essendo comparso da remoto alcuno dei difensori della causa per discuterla oralmente e sulla base dei soli scritti difensivi, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.

5. L'appello di Tegea s.r.l. è infondato.

6. Con un primo motivo (pp. 5-11 del ricorso) l'odierna appellante contesta la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che il sistema offerto da Smith, nel suo complesso, soddisfacesse i requisiti della *lex specialis* e le esigenze della stazione appaltante, mentre Tegea s.r.l. insiste nel sostenere che tutti i prodotti offerti da Smith per comporre il sistema non possono essere usati per le ferite, oggetto del lotto, non essendosi Tegea s.r.l. limitata, come invece afferma il primo giudice, a censurare l'inidoneità di un solo componente e, nella specie, della sola unità motore.

6.1. Da tutte le schede tecniche di tutti i prodotti offerti da Smith, sia nella parte relativa alla "*destinazione d'uso*" che alle "*controindicazioni*", risulterebbe che nessuno di essi è utilizzabile in presenza di ferite con strutture nobili esposte e, addirittura, per la maggior parte di essi tale uso sarebbe espressamente controindicato.

6.2. La sentenza impugnata meriterebbe allora riforma, ad avviso dell'appellante, laddove afferma che, nella sua globalità, il sistema offerto da Smith sarebbe appropriato e idoneo, a fronte delle plurime, articolate,

contestazioni di Tegea s.r.l., rimaste peraltro incontestate dalla stazione appaltante anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 64 c.p.a.

6.3. Il motivo in esame è tuttavia destituito di fondamento perché, come bene ha rilevato la sentenza impugnata, la Commissione giudicatrice ha non illogicamente considerato che il motore "Renasy", certamente non utilizzabile da solo per la cura delle lesioni in questione, può tuttavia ben essere compreso in un sistema a pressione negativa, insieme con una adeguata medicazione posta a contatto con la lesione e, quanto a quest'ultima, la stessa scheda tecnica prodotta in giudizio dalla ricorrente dà conto che il prodotto può essere utilizzato come strato di contatto con la lesione proprio in associazione alla terapia con pressione negativa (NPWT) per un periodo massimo di tre giorni (scheda tecnica Acticoat, all. 18 di parte ricorrente in prime cure).

6.4. In particolare, come ha rilevato la Commissione giudicatrice nella seduta riservata n. 5 del 2 settembre 2020, la barriera antimicrobica "Acticoat flex 3", nella sezione "destinazione d'uso" della scheda tecnica, riporta espressamente le caratteristiche richieste dalla *lex specialis*, sicché, come ha osservato la Commissione giudicatrice nel predetto verbale e bene ha ritenuto anche il primo giudice, la valutazione deve essere «necessariamente operata nella totale configurazione del prodotto offerto e non già nel singolo accessorio e/o componente».

6.5. Il motivo, pertanto, è infondato, nel suo complesso, e non può trovare accoglimento.

7. Con il secondo motivo (pp. 11-14 del ricorso), ancora, l'appellante afferma che questa barriera antimicrobica, contenendo nanocristalli di argento, sarebbe in contrasto con quanto richiesto dalla *lex specialis* perché nella descrizione del lotto, risultante dai dati generali della fornitura della r.d.o. (richiesta di offerta per dispositivi medici), sarebbe scritto e richiesto «medicazione in schiuma di poliuretano non contenente argento» (doc. 1, p. 2), con previsione del tutto ragionevole perché, per la cura delle ferite con anse esposte, l'argento sarebbe assolutamente controindicato in quanto il suo

utilizzo prolungato sarebbe controindicato, potendo creare sensibilità o intolleranze.

7.1. La censura è tuttavia infondata perché, come ha condivisibilmente osservato il primo giudice, la griglia di attribuzione dei punteggi individuava espressamente la presenza di *“spugna di poliuretano con argento o antimicrobica”*, alla quale attribuire, con punteggio tabellare in caso di accertata presenza, 3 punti, e l'appellante non ha invero saputo spiegare perché tale previsione sarebbe un *“refuso”* – p. 13 del ricorso – essendo indubbio che tale griglia costituisce un elemento imprescindibile per la valutazione qualitativa dell'offerta, anche in relazione al lotto n. 2, il cui oggetto, diversamente da quanto sostiene l'appellante, era propriamente e solo, come ben si legge nel disciplinare, un *«sistema di medicazione a pressione negativa, fisso e portatile, per il trattamento di ferite e incisioni in presenza di strutture nobili (anse esposte, fistole enteriche, tendinee e vasi)»*, senza alcun preteso riferimento all'assenza dell'argento, indicato nei dati generali del r.d.o. solo per la precisazione del nome commerciale del prodotto.

7.2. I dati generali della procedura, invocati dall'appellante, prevedono infatti in tutti e quattro i lotti la dizione *«medicazione in schiuma di poliuretano non contenente argento»*, ma con riferimento al solo nome commerciale della medicazione in schiuma di poliuretano non contenente argento, dovendo tale previsione riferirsi solo al nome commerciale e non alla caratteristica del prodotto perché, diversamente e per assurdo, la valutazione della Commissione, per tutti e quattro i lotti, sarebbe stata radicalmente inficiata dalla presenza dell'argento con riferimento a tutti i prodotti offerti in detti lotti, proprio in virtù della griglia di cui si è detto, mentre è chiaro, invece, che la *lex specialis* non vietata la presenza dell'argento nel prodotto offerto, come ben si evince dall'oggetto di gara, descritto nel disciplinare, e dalla stessa previsione della griglia di valutazione, al punto 2.4.

7.3. Il motivo, quindi, va respinto.

8. Anche l'ultimo e terzo motivo di appello (pp. 14-16 del ricorso) è infondato.

8.1. Con esso l'appellante intende sostenere, in modo del tutto apodittico e sostitutivo rispetto all'apprezzamento tecnico-discrezionale dell'amministrazione, che il sistema offerto da Smith, nel suo assemblaggio, non costituisca un sistema a pressione negativa per l'inadeguatezza della barriera "*Acticoat*", che ridurrebbe il drenaggio e l'eliminazione dei fluidi e, quindi, impedirebbe il funzionamento del sistema stesso, ma si tratta di un assunto che si fonda sulla sola relazione tecnica di parte e intende, in questo modo, indebitamente sostituirsi alla ragionevole e non manifestamente erronea valutazione scientifica svolta dalla competente Commissione giudicatrice, la quale ha invece, e condivisibilmente, ritenuto che il sistema composto dal motore "*Renasys*" e dalla medicazione "*Acticoat*" è pienamente indicato per la cura delle ferite in questione, così come assemblato nel suo complesso, secondo quanto ha ben osservato la sentenza impugnata senza incorrere in travisamenti dei fatti o vizi logici.

8.2. Di qui la reiezione anche dell'ultimo motivo in esame.

9. In conclusione le censure dell'appellante vanno tutte respinte, con la conseguente conferma della sentenza impugnata, anche per le ragioni sin qui esposte, rimanendo assorbite, per il principio della ragione più liquida e più soddisfattiva sul piano sostanziale, tutte le eccezioni preliminari di inammissibilità e irricevibilità sollevate dall'Azienda appellata nella propria memoria di costituzione.

10. Ne discende la definitiva, incontestabile, legittimità dell'aggiudicazione conseguita dalla controinteressata, a cui segue la reiezione di tutte le domande, annullatorie e risarcitorie, azionate nel presente giudizio da Tegea s.r.l.

11. Le spese del presente grado del giudizio, attesa, comunque, la complessità tecnica del contenzioso in ordine al prodotto offerto dall'aggiudicataria, possono essere interamente compensate tra le parti.

11.1. Rimane definitivamente a carico di Tegea s.r.l. il contributo unificato richiesto per la proposizione dell'appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, proposto da Tegea s.r.l., lo respinge e per l'effetto conferma, anche ai sensi di cui in motivazione, la sentenza impugnata.

Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.

Pone definitivamente a carico di Tegea s.r.l. il contributo unificato richiesto per la proposizione dell'appello.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2021, con l'intervento dei magistrati:

Franco Frattini, Presidente

Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere

Stefania Santoleri, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

L'ESTENSORE
Massimiliano Noccelli

IL PRESIDENTE
Franco Frattini

IL SEGRETARIO

Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile

Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014

Competenza: **Consiglio di Stato**

Valore della Causa: **Indeterminabile - complessità bassa**

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio:	€ 2.160,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:	€ 1.550,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:	€ 1.010,00
Fase decisionale, valore medio:	€ 3.305,00
Fase cautelare, valore medio:	€ 1.800,00
Compenso tabellare (valori medi)	€ 9.825,00

PROSPETTO FINALE

Compenso tabellare	€ 9.825,00
Spese generali (15% sul compenso totale)	€ 1.473,75
IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE	€ 11.298,75

Pubblicato il 05/03/2021

N. 01080/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00594/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 594 del 2021, proposto da

Collextion Services S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Patrizia Kivel Mazuy, Maria Rosaria Amodio, Claudia Piscione Kivel Mazuy, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Rosanna Panariello, Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina, con domicilio eletto presso lo studio Regione Campania Ufficio Rappresentanza in Roma, via Poli, 29;

A.s.l - Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Valerio Casilli, Claudia Vuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Aorn di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Chiara Di Biase, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Aorn S.G. Moscati di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lydia D'Amore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

So.Re.Sa S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Espedito Iasevoli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ennio Quirino Visconti;

Aorn Santobono-Pausilipon, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Fusco, Massimo Pepe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Commissario ad acta per l'Attuazione del Piano di Rientro Sanitario Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

dell'ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania n. 292/2021, concernente l'accesso, in corso di causa, ed avente ad oggetto la procedura negoziata per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di dispositivi di protezione individuale;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Campania e di Asl Salerno e di Aorn di Caserta e di Aorn S.G. Moscati di Avellino, nonché di So.Re.Sa S.p.A. e di Aorn Santobono-Pausilipon;

Vista la costituzione in giudizio del Commissario ad acta per l'Attuazione del Piano di Rientro Sanitario Regione Campania;

Vista l'impugnata ordinanza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione dell'istanza di accesso presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2021 svolta in modalità da remoto il Cons. Antonio Massimo Marra e rinviato, quanto alla

presenza degli avvocati delle parti, al verbale di udienza.

Considerato che:

- il T.A.R. per la Campania ha respinto, con ordinanza n. 292, emessa nella camera di consiglio del 14.1.2021, l'istanza di accesso - in corso di causa - presentata ai sensi ex art. 116, co. 2 c.p.a dalla Collextion Services, sul rilievo che la vista domanda ... "non risulta positivamente apprezzabile, essendo rivolta all'acquisizione di informazioni ...relative agli sviluppi dell'attività di approvvigionamento di D.P.I. da parte dell'Amministrazione regionale, successivi alla gravata revoca e al primo periodo emergenziale" e, dunque, non strettamente connesse al ricorso;
- nello specifico, con nota prot. n.29755 del 13.10.2020, la odierna appellante, ha presentato alla AORN di Caserta ed a altre Aziende istanza di accesso per "conoscere le procedure seguite in tutto il periodo emergenziale, ovvero i tempi, il prezzo, e le modalità e le quantità richieste, per l'approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuali Visiere, in dotazione presso ciascuna Amministrazione, quale misure di prevenzione obbligatorie adottate in conformità dei protocolli di sicurezza al fine di contenere la diffusione del Covid -19";
- l'appello deve essere disatteso, in quanto la domanda di accesso deve avere ad oggetto una specifica documentazione in possesso dell'Amministrazione indicata in modo sufficientemente preciso e circoscritto e non può riguardare, come nella fattispecie, dati ed informazioni generiche, assumendo un sostanziale carattere di natura meramente esplorativa;
- del resto, diversamente ragionando, verrebbe imposta all'amministrazione una elaborazione di dati, pacificamente non consentita;
- costituisce, infatti, regola generale quella secondo cui, in sede di istanza di accesso ai documenti amministrativi, l'Amministrazione è tenuta unicamente a produrre documenti già esistenti e individuati e non anche a compiere attività di ricerca ed elaborazione degli stessi e ciò al fine di coniugare il diritto alla trasparenza con l'esigenza di non pregiudicare, attraverso l'esercizio del diritto

di accesso, il buon andamento dell'Amministrazione, riversando sulla stessa l'onere di reperire, o addirittura di formare, documentazione inerente un determinato segmento di attività (Consiglio di Stato, sez. IV, 4 maggio 2018, n. 2665, Consiglio di Stato, sez. V, 30 maggio 2016, n. 2271):
l'appello in epigrafe deve essere pertanto rigettato, con conferma dell'ordinanza gravata e compensazione delle spese del grado di giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),
Respinge l'appello.

Compensa le spese di questa fase del grado di giudizio

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in modalità telematica nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Antonio Massimo Marra

IL PRESIDENTE
Marco Lipari

IL SEGRETARIO

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI ALLA UOC AFFARI LEGALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA N.92 DEL 21.07.2020

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €12.362,51

- è di competenza dell'esercizio 2021 , imputabile al conto economico 5020202150 - Incent.personale collab.attività consul.non sanit. da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 2 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €1.050,81

- è di competenza dell'esercizio 2021 , imputabile al conto economico 9010201010 - IRAP collaboratori e person.assimilato a lav.dip. da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 30/07/2021

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri